



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Presidente del Consiglio comunale di
POLISTENA

Oggetto : Invio Delibera n. 139 /2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI



Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario, Relatore
Dr. Bruno LOMAZZI Bruno	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 139 /2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti adottata nell'adunanza SEZAUT/8/2017/INPR del 30 marzo 2017 con la quale sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di stabilità 2018);

VISTO il Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del 12 febbraio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la nota prot. n. 2664 del 10/04/2019, con le quali il magistrato istruttore ha chiesto al Comune di POLISTENA (RC) di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota n. 7101 del 17.05.2019 acquisita agli atti della Sezione prot. n. 0004242 del 30/05/2019, con la quale, congiuntamente, il Sindaco, il Responsabile Finanziario e il Revisore dei Conti hanno fornito i chiarimenti richiesti;

VISTA l'ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 9 giugno 2020, il Relatore, Dr.ssa Stefania Anna DORIGO



FATTO

Con nota n. 2664 del 10.04.2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune, il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti: 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali; 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP; 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015; 4) gestione di cassa; 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017); 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV); 7) gestione dei residui; 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria; 9) recupero dell'evasione tributaria; 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Con nota prot. n. 7101 del 17/05/2019, il Sindaco, il Responsabile Finanziario e il Revisore dei Conti, congiuntamente, hanno fornito i chiarimenti richiesti, senza provvedere alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione.

DIRITTO

I. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal D.L. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la

violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *“qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non *“gravi”*, poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *“qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per*

la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000".



L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: "I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

II. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regularità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.

A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *"metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati"* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione, **l'analisi dei rendiconti del Comune di POLISTENA (RC) degli esercizi 2015, 2016 e 2017;** onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di

significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 2664 del 10.04.2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Ente.



Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015-2017, alcuni profili di criticità e di debolezza.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota istruttoria n. 2664 del 10.04.2019 (punti nn. 1 e 2) la Sezione richiedeva al Comune di POLISTENA (RC) di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Con nota prot. 7101 del 17/05/2019, è stato affermato che non vi sono state gravi irregolarità contabili e/o gestionali riferiti agli anni 2015, 2016 e 2017.

L'Ente, inoltre, ha comunicato l'avvenuto invio dei dati contabili degli esercizi 2016 e 2017 su BDAP.

II. RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D. LGS N. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

L'eventuale "extradeficit" derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

La Sezione, nella nota istruttoria n. 2664/2019 (punto n. 3), ha chiesto all'Ente di trasmettere la delibera sul riaccertamento straordinario dei residui di cui al D. Lgs. 118/2011 (completa degli allegati 5/1 e 5/2).

L'Ente ha comunicato che la predetta deliberazione di riaccertamento straordinaria era già stata trasmessa con raccomandata del 06/02/2018 prot. n. 2350 di pari data.

Dagli atti allegati alla precitata nota risulta che:

- la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 56 del 27/04/2015 ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, determinando:
 - a) un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 (da rendiconto) pari a € 3.600.693,10;
 - b) un Fondo Pluriennale Vincolato di € 3.839.159,16, interamente di parte capitale;
 - c) un risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, pari a € 2.362.032,74;
 - d) l'accantonamento
 - a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in € 2.040.010,47;
 - per rischi di soccombenza in € 160.000,00;
 - per spese legali € 100.000,00;
 - e) parte vincolata
 - Vincolo da art. 32 del D.L. n. 66/2014 € 3.385.219,19;
 - f) un "totale parte disponibile", all'1.1.2015, pari a € -3.385.219,19.

Il recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 veniva deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 19 del 10 agosto 2015 in trenta rate costanti di € 110.773,23. Si rileva che tali modalità di recupero dell'*extradeficit* risultano approvate dal Consiglio Comunale in evidente ritardo rispetto sia ai termini stabiliti dall'art. 2, comma 2, del D. M. 02 aprile 2015, sia a quelli previsti dal TUEL (assestamento e variazioni di bilancio) al fine dell'iscrizione in bilancio della quota annua da ripianare (art. 193 e 175 TUEL).

In sede di riaccertamento straordinario, l'Ente ha reimpegnato residui passivi di parte capitale, per € 3.874.427,72 e di parte corrente per € 313.975,28. Le reimputazioni hanno avuto riguardo, per la parte capitale, al 2015 (€ 1.479.588,61), al

2016 (€ 1.581.940,40) e al 2017 (€ 812.898,71, quelli di parte corrente: € 184.579,92 al 2015 ed € 129.395,36 al 2017.

I residui attivi reimputati sono stati pari a € 1.587.904,20 di cui € 1.552.635,64 di parte corrente ed € 35.268,56 di parte capitale.

Le reimputazioni sono così scadenzate:

- residui di parte corrente pari a € 1.552.635,64: € 175.639,17 nell'esercizio 2015, € 1.020.433,73 nel 2016 ed € 356.562,74 nel 2017;
- residui di parte capitale pari a € 35.268,56: € 16.508,54 nell'esercizio 2015, € 18.760,02 nel 2017.

Non sono stati eliminati in via definitiva né residui attivi né passivi.

L'operazione descritta presenta le seguenti anomalie:

- 1) FPV: dalla documentazione in atti si osserva che le somme confluite a FPV non hanno prodotto i propri effetti secondo l'esigibilità attribuita dall'Ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui (01/01/2015) ma sarebbero state reiteratamente reimputate ad altro esercizio per importi di significativa entità e/o dichiarate economia di bilancio, come si può rilevare dalla tabella riportata al paragrafo III della presente deliberazione; da ciò si desume che l'Ente, con tutta probabilità, ha data esigibilità ai propri impegni non secondo un ben definito cronoprogramma dei lavori, ma in modo del tutto generico;
- 2) reimputazione di residui attivi di parte corrente al triennio 2015/2017 (€ 1.552.635,64), per lo più non riscossi. Tale fenomeno è di per sé anomalo, in quanto la parte corrente di bilancio, per sua natura, presenta obbligazioni che non hanno una scadenza dilazionata nel tempo; attraverso le reimputazioni in parola il Comune ha conservato una ingente mole di residui attivi in bilancio, a tutto beneficio degli equilibri e del risultato di amministrazione;
- 3) determinazione del FCDE: dal prospetto di calcolo del FCDE, esposto nella delibera di G.C. n. 56 del 27/04/2015, si rileva che il saldo non è stato calcolato secondo la media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno (ultimi 5 esercizi), ma prendendo a riferimento i residui di fine esercizio, ossia già oggetto di operazioni di riaccertamento. Più precisamente, l'Ente sui residui attivi al 1° gennaio ha applicato una percentuale di riduzione, riportando quest'ultimi all'importo dei residui attivi riaccertati. A titolo di esempio, i residui attivi iniziali del titolo I, all'01/01/2014 risultavano pari



ad € 3.773.757,11, agli stessi è stata applicata una percentuale di riduzione del 26,47%, rideterminandoli in € 2.774.933,76. Quest'ultimo importo coincide con i residui riaccertati (cfr. rendiconto 2014).

Sul punto va inoltre osservato che l'Ente ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui in data 27/04/2015, quindi prima dell'entrata in vigore del D.M. 20/05/2015; pertanto, ai fini del calcolo del FCDE all'01/01/2015, il Comune doveva utilizzare il metodo riportato nell'esempio 5, che prevede: "in occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2013. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma".

Solo dopo l'entrata in vigore del D.M. 20.5.2015 il predetto esempio n. 5 è stato così modificato:

"b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale

percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma".



Pertanto, prima dell'entrata in vigore del D.M. 20/05/2015 i residui attivi totali di riferimento risultavano essere quelli da rendiconto 2013 e non del 2014. A seguito dell'emanazione del predetto decreto l'esercizio di riferimento è divenuto il 2014.

In conclusione, la non puntuale applicazione della normativa contabile sul calcolo del FCDE ha fatto sì che tale saldo sia stato sottostimato all'1.1.2015 e, di conseguenza, sia stato sovrastimato il "totale parte disponibile" alla stessa data;

- 4) la totale assenza di eliminazione di residui attivi e passivi appare anch'essa fenomeno anomalo. Una delle finalità del riaccertamento straordinario è stata infatti quella di consentire il passaggio alla contabilità armonizzata (e alla imputazione secondo le regole della competenza finanziaria potenziata) con conseguente eliminazione di obbligazioni non perfezionate; nei bilanci degli enti locali erano per esempio sempre presenti, dal lato passivo, i c.d. impegni tecnici (ossia impegni consentiti dall'art. 183, commi 2 e 5, del T.U.E.L. in vigore fino al 31.12.2014, per garantire il rispetto dei vincoli di legge/regolamentari pur se non seguiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate) ed appare quindi anomalo che il Comune di Polistena si trovasse nella condizione di non dover effettuare alcuna eliminazione definitiva di impegni o accertamenti all'1.1.2015;
- 5) la assenza di accantonamenti per il fondo indennità di fine mandato del Sindaco;
- 6) la sottostima della parte vincolata, su cui si veda più approfonditamente *infra*, paragrafo V.

Si rammenta, infine, che la anticipazione di liquidità percepita ex d.l. 66/2014 doveva trovare rappresentazione, per la quota capitale in essere, nella parte accantonata di bilancio, come illustrato dalla Sezione delle Autonomie (cfr. deliberazione n. 33/2015). L'apposizione di un "vincolo" sul risultato di amministrazione, sebbene non corretta contabilmente, non ha comunque inciso sulle risultanze del "totale parte disponibile" all'1.1.2015.

Osservazioni conclusive: Da quanto esposto, la Sezione osserva che: 1) l'inattendibilità del FPV, i cui impegni sono stati oggetto di ripetute reimputazioni ovvero di cancellazioni per economia; 2) la mancata riscossione delle entrate di parte corrente riaccertate e reimputate (es. 2015, 2016 e 2017); 3) la assenza di cancellazioni

di residui attivi e passivi; 4) la sottostima del FCDE; 5) l'assenza di apposito accantonamento a fondo indennità di fine mandato del Sindaco; 6) la sottostima della parte vincolata si sono riflessi sulla corretta quantificazione del risultato di amministrazione 01/01/2015 (parte disponibile). Per le ragioni esposte, il c.d. maggior disavanzo avrebbe dovuto essere di ammontare superiore.

Occorre, quindi, che il Comune provveda a rideterminare il proprio deficit all'1.1.2015, seppure virtualmente; il disavanzo occulto così emerso andrà recuperato, a partire dal bilancio preventivo 2020-2022, ai sensi dell'art. 188 T.U.E.L.

III. EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, il punto 5.4 dell'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 recita testualmente: *"Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.*

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse".

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

Per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta evidente che per le spese di investimento è indispensabile disporre di adeguati "cronoprogrammi".

Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di POLISTENA (RC) di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

A tal riguardo, l'Ente ha certificato i seguenti dati:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
FPV di parte corrente	138.336,11	499.906,22	499.906,22	129.395,36	129.395,36	
FPV di parte CAPITALE	3.857.919,18	3.057.233,55	3.057.233,55	812.898,71	812.898,71	3.215.920,51



I dati certificati all'01/01/2015 dal Comune con la nota prot. n. 7101/2019, non trovano riscontro con quelli riportati nella delibera di G.C. n. 56/2015, che vengono di seguito riportati in tabella:

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
FPV di parte corrente	0	499.906,22	499.906,22	129.395,36	129.395,36	-
FPV di parte CAPITALE	3.839.159,16	3.057.233,55	3.057.233,55	812.898,71	812.898,71	3.215.920,51

Fonte: tabella 1 - riportata nella deliberazione di G.C. n. 56 del 27/04/2015

Per quanto riguarda il FPV di parte corrente si assiste al fenomeno anomalo per cui tale saldo non si sarebbe formato all'atto del riaccertamento straordinario. Infatti, all'01/01/2015 si era in presenza di eccedenza di residui attivi reimputati (€ 1.552.635,64) rispetto ai residui passivi reimputati (€ 313.975,28).

Occorre rammentare che, all'atto del riaccertamento straordinario, la formazione del FPV prescinde dalla natura vincolata o meno delle entrate che vanno ad alimentarlo, in quanto si forma in entrata nel bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati, se positiva (cfr. art. 3, comma 7, d.lgs. 118 del 2011). Successivamente, sulla base di quanto previsto dall'All. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, solo determinate fattispecie di impegni di parte corrente (es. quota relativa alla premialità e al trattamento accessorio del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; progetti finanziati da entrate correnti finalizzate) possono confluire nel FPV di parte corrente. Pertanto, appare anomala l'assenza di un FPV di parte corrente all'1.1.2015 e la successiva formazione di tale fondo negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Il Comune dovrà quindi chiarire gli impegni confluiti nel FPV di parte corrente, specificando quali e quanti di questi sono stati oggetto di reiterate reimputazioni, indicandone i presupposti legittimanti; inoltre, dovrà essere chiarito il motivo per cui

è stato iscritto in parte entrata all'01/01/2015 un FPV di parte corrente pari a € 138.336,11, tenuto conto che in base alla deliberazione G.C. 56/2015 (approvativa dell'operazione di riaccertamento straordinario) il FPV di parte corrente all'1.1.2015 è pari a zero.

Quanto poi alla parte capitale, in sede di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 veniva determinato un FPV in entrata (parte capitale), di € 3.839.159,16 in luogo di quello riportato nella tabella allegata alla nota prot. n. 7101 del 17/05/2019 (punto 7) di € 3.857.919,18, importo quest'ultimo riportato nel bilancio 2015. Il FPV determinato all'01/01/2015 (€ 3.839.159,16) veniva finalizzato al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ma esigibili nell'esercizio 2015 per € 1.307.085,63 e nell'esercizio 2016 per € 2.150.612,57.

Dalla documentazione in atti si osserva che le somme confluite a FPV non avrebbero prodotti i propri effetti secondo l'esigibilità attribuita dall'Ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui (01/01/2015) ma sarebbe state reiteratamente reimputate ad altro esercizio per importi di significativa entità.

Le seguenti tabelle mostrano tale evoluzione (fonte: portale "Finanza Locale"):

Comune di POLISTENA - composizione FPV nell'esercizio 2015									
VOCI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (b)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno) (x)	Riaccertamento degli impegni di cui alla let. b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. econ. di impegno) su impegni pluriennali finanz. dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2015 (y)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi (c) = (a) - (b) - (x) - (y)	Spese impegnate nel 2015 con imputazione al 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (d)	Spese impegnate nel 2015 con imputazione al 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (e)	Spese impegnate nel 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato (f)	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 (g) = (c) + (d) + (e)
TOTALE	4.186.692,07	1.376.654,67	285.802,93	0	2.524.234,47	1.032.905,30	0	0	3.557.139,77

Comune di POLISTENA - composizione FPV nell'esercizio 2016									
VOCI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (b)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. economie di impegno) (x)	Riaccertamento degli impegni di cui alla let. b) effettuata nel corso dell'esercizio 2016 (cd. econ. di impegno) su impegni pluriennali finanz. dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2016 (y)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2015 rinviata all'esercizio 2017 e successivi (c) = (a) - (b) - (x) - (y)	Spese impegnate nel 2016 con imputazione al 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (d)	Spese impegnate nel 2016 con imputazione al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (e)	Spese impegnate nel 2016 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato (f)	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2016 (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTALE	3.540.516,57	2.556.456,36	41.766,34	0	942.294,07	0	0	0	942.294,07

Comune di POLISTENA - composizione FPV nell'esercizio 2017									
VOCI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2016 (a)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (b)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno) (x)	Riaccertamento degli impegni di cui alla let. b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. econ. di impegno) su impegni pluriennali finanz. dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2017 (y)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2016 rinviata all'esercizio 2018 e successivi (c) = (a) - (b) - (x) - (y)	Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (d)	Spese impegnate nel 2017 con imputazione al 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato (e)	Spese impegnate nel 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato (f)	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2017 (g) = (c) + (d) + (e) + (f)
TOTALE	943.750,03	502.190,17	0	0	441.559,86	2.761.158,67	13.201,98	0	3.215.920,51

Come si nota, le quote del FPV rinviate ad esercizi successivi sono sempre molto elevate. Da ciò si desume che l'Ente, con tutta probabilità (in assenza di dimostrata presenza di adeguati specifici cronoprogrammi), ha dato esigibilità ai propri impegni non secondo un ben definitivo cronoprogramma dei lavori, ma in modo generico.

Osservazioni conclusive. La Sezione evidenzia che la consistenza del FPV, all'01/01/2015 e negli esercizi 2015/2017, appare di dubbia precisione. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, in sede di misure correttive occorre che l'Ente specifichi:

- 1) per il fondo di parte corrente, i presupposti legittimanti l'iscrizione all'01/01/2015; la natura degli accertamenti/impegni che hanno originato il saldo (es. 2015, 2016 e 2017), nonché quali e quanti impegni siano state oggetto di reiterate reimputazioni, indicando i presupposti legittimanti di tale comportamento.
- 2) per il fondo di parte capitale:
 - motivi il differenziale del FPV riportato in sede di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015 (€ 3.839.159,16), con quello riportato nella tabella di cui al punto 7, della nota prot. n. 7101/2015 (3.857.919,18) ed iscritto in parte entrata nel bilancio dell'esercizio 2015;
 - i criteri seguiti nell'alimentazione del fondo nonché il grado di realizzazione dell'opera pubblica (si rammenta infatti che la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha evidenziato la necessità di "*(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico*" (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015);
 - gli impegni confluiti nel fondo che risultano pagati nel triennio 2015/2017;
 - gli impegni dichiarati economia di bilancio in ogni esercizio (2015/2017) e quanta parte di tali eventuali economie è confluita nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione;
 - le risorse che danno copertura al fondo, specificando quanta parte delle somme riscosse siano presenti nella cassa vincolata/destinata ad investimenti e quanta parte siano riportate a residuo attivo.

I chiarimenti del Comune dovranno essere analiticamente predisposti dal Responsabile Finanziario, condivisi dal Sindaco e sottoposti al vaglio dell'Organo di Revisione.

IV. GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI; FLUSSI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTI.

V.1. ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI ENTRATA IN CONTO COMPETENZA; FLUSSI DI RISCOSSIONE E PAGAMENTI DI COMPETENZA

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)¹, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro. Dall'esame del prospetto compilato dall'Ente in sede di risposta istruttoria, unitamente alle scritture contabili in atti alla Sezione, emergono alcune criticità sia con riguardo alle entrate di parte corrente che a quelli destinati agli investimenti. Segue tabella:

ESERCIZIO 2015								
GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI								
Titolo	previsione definitiva competenza	accertamenti c/competenza	% attendibilità delle previsioni	incassi c/competenza	% riscossione c/comp.	Maggiori o minori entrate	incassi c/residui	% maggiore/minore entrate
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)		g = (f/a)
I	5.331.922,54	5.292.431,29	99,26	4.036.498,00	76,27	-39.491,25	392.458,07	-0,74
II	2.103.631,20	2.054.054,64	97,64	1.541.962,96	75,07	-49.576,56	187.451,60	-2,36
III	1.722.737,01	1.879.421,87	109,10	428.305,00	22,79	156.684,86	735.538,11	9,10

¹ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".



Totale di parte corrente	9.158.290,75	9.225.907,80	100,74	6.006.765,96	65,11	67.617,05	1.315.447,78	9,74
IV	3.294.662,49	125.559,75	3,81	117.196,65	93,34	-3.169.102,74	380.185,65	96,19
V	1.970.116,10	1.400.116,10	71,07	800.226,10	57,15	-570.000,00	136.889,38	28,93
Totale di parte capitale	5.264.778,59	1.525.675,85	28,98	917.422,75	60,13	- 3.739.102,74	517.075,03	-71,02
VI	2.084.000,00	1.477.938,51	70,92	1.459.283,30	98,74	- 606.061,49	14.109,15	-29,08
Totale generale entrate	16.507.069,34	12.229.522,16	74,09	8.383.472,01	68,55	- 4.277.547,18	1.846.631,96	-25,91

ESERCIZIO 2016								
GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI								
Titolo	previsione definitiva competenza	accertamenti c/competenza	% attendibilità delle previsioni	incassi c/competenza	% riscossione c/comp.	Maggiori o minori entrate	incassi c/residui	% maggiore/minore entrate
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)		g = (f/a)
I	5.249.402,49	5.699.969,80	108,58	4.242.143,58	74,42	450.567,31	401.248,50	8,58
II	3.416.955,76	2.416.096,34	70,71	2.241.557,08	92,78	-1.000.859,42	169.296,44	-29,29
III	2.494.747,14	2.460.371,05	98,62	901.227,33	36,63	- 34.376,09	936.465,89	-1,38
Totale di parte corrente	11.161.105,39	10.576.437,19	94,76	7.384.927,99	69,82	- 584.668,20	1.507.010,83	-5,24
IV	1.408.824,71	1.366.084,60	96,97	234.925,43	17,20	- 42.740,11	442.097,89	- 3,03
V								
VI	157.484,86	21.074,15	13,38		-	- 136.410,71	255.912,13	-86,62
Totale di parte capitale	1.566.309,57	1.387.158,75	88,56	234.925,43	16,94	- 179.150,82	698.010,02	- 11,44
VII	550.000,00					- 550.000,00		
IX	2.150.935,19	1.169.782,59	54,38	1.059.188,84	90,55	- 981.152,60	34.792,45	- 45,62
TOTALE	15.428.350,15	13.133.378,53	85,12	8.679.042,26	66,08	-2.294.971,62	2.239.813,30	- 14,88

ESERCIZIO 2017								
GRADO DI ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI								
Titolo	previsione definitiva competenza	accertamenti c/competenza	% attendibilità delle previsioni	incassi c/competenza	% riscossione c/comp.	Maggiori o minori entrate	incassi c/residui	% maggiore/minore entrate
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)		g = (f/a)
I	5.325.658,90	5.283.668,54	99,21	3.736.186,69	70,71	- 41.990,36	484.724,31	-0,79
II	4.387.150,98	3.053.001,19	69,59	1.454.329,17	47,64	-1.334.149,79	148.058,17	-30,41
III	1.948.290,94	1.881.417,24	96,57	707.851,61	37,62	- 66.873,70	659.035,92	-3,43
Totale di parte corrente	11.661.100,82	10.218.086,97	87,63	5.898.367,47	57,72	-1.443.013,85	1.291.818,40	-12,37
IV	3.193.418,76	2.668.149,22	83,55	64.483,26	2,42	-525.269,54	106.396,53	-16,45
V								
VI	160.000,00	100.000,00	62,50			- 60.000,00	387.343,99	- 37,50
Totale di parte capitale	3.353.418,76	2.768.149,22	82,55	64.483,26	2,33	-585.269,54	493.740,52	-17,45
VII	550.000,00					- 550.000,00	6.326,89	-
IX	2.449.563,76	1.106.911,40	45,19	1.033.334,36	93,35	-1.342.652,36	12.980,10	-54,81
TOTALE	18.014.083,34	14.093.147,59	78,23	6.996.185,09	49,64	- 3.920.935,75	1.804.865,91	-21,77

Dalla tabella che precede, per la gestione della competenza del triennio 2015/2017, emerge che in parte entrata:

- 1) le previsioni definitive di parte corrente (titolo I, II e III) si concretizzano in accertamenti in maniera decrescente, passando da una media del 100% circa del 2015 all' 88% circa del 2017;

2) le previsioni definitive di parte capitale si concretizzano in accertamenti nell'esercizio 2015 per il 4% circa, nel 2016 per il 98% circa e nel 2017 per 84% circa.

Nel triennio, gli accertamenti di parte corrente si concretizzano mediamente, in termini di riscossioni, per ca il 65%. Sono valori in linea con la media del territorio calabrese, ove le riscossioni di entrate proprie si aggirano intorno 62% ca dell'accertato (la media nazionale accertamenti entrate proprie/riscossioni è del 75% ca: cfr. deliberazione Sezione delle Autonomie n. 28/2019). Su tali valori medi pesa, peraltro, la scarsa riscossione delle entrate del titolo III (22% ca dell'accertato nel 2015 e 37% ca nel periodo 2016-2017).

Per quanto riguarda le entrate in conto capitale, se rapportate agli accertamenti, le percentuali di incasso sono:

- del 93% circa nel 2015 (riscossioni € 117.196,65);
- del 17% circa nel 2016 (riscossioni € 234.925,43);
- del 2% circa nel 2017 (riscossioni € 64.483,26).

Si osserva, quindi, che nel biennio 2016-2017 le riscossioni di parte capitale sono fortemente inadeguate.

Sul versante delle spese, le previsioni definitive di bilancio di parte corrente si concretizzano in termini di impegni, nell'esercizio 2015 per il 86% circa, nel 2016 per l'81% circa e nel 2017 per l'80% circa, mentre le previsioni di spesa in conto capitale risultano scarsamente attendibili. Infatti, si concretizzano in termini di impegni, nell'esercizio 2015 per il 20% circa, nel 2016 per il 80% circa e nel 2017 per il 15% circa.

Segue tabella:

ESERCIZIO 2015								
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI								
Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:	% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)		g = (f/a)
I	8.653.601,29	7.469.320,63	86	5.711.628,44	76	-1.184.280,66	0	-14
						499.906,22	FPV	-42
						-684.374,44	economia competenza	58
II	7.863.777,78	1.596.690,56	20	256.703,94	16	-6.267.087,22		-80
						3.057.233,55	FPV	-49
						-3.209.853,67	economia competenza	51
ESERCIZIO 2016								
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI								



Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:	% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)		g = (f/a)
I	11.121.222,76	9.038.144,65	81	6.464.366,57	72	-2.083.078,11		-19
						129.395,36	FPV	-6
						-1.953.682,75	economia competenza	94
II	4.780.551,70	3.806.477,19	80	469.167,09	12	-974.074,51		-20
						812.898,71	FPV	-83
						-161.175,80	economia competenza	17
ESERCIZIO 2017								
ANDAMENTO E ATTENDIBILITA' DELLE PREVISIONI DELLE SPESE FINALI								
Titolo	previsione definitiva competenza	impegni	% attendibilità delle previsioni	pagamenti	% pagamenti	economie di bilancio/FPV	DI CUI:	% economia di bilancio - a FPV
	a	b	c = (b/a)	d	e = (d/b)	f = (b-a)		g = (f/a)
I	10.988.439,51	8.799.206,62	80	5.601.083,78	64	-2.189.232,89		-20
						-	FPV	-
						-2.189.232,89	economia competenza	100
II	4.482.648,47	688.639,51	15	246.866,05	36	-3.794.008,96		-85
						3.215.920,51	FPV	-85
						-578.088,45	economia competenza	15

Dai dati esposti nella tabella che precede si osserva un rinvio sistematico degli investimenti: infatti, al termine degli esercizi esaminati, la maggior parte della spesa stanziata a previsione (comprensiva del FPV), risulta riportata quale economia di bilancio/FPV e rinviata ad esercizi successivi; ciò configura un ciclo degli investimenti lento ed inattendibile.

Questa osservazione si ricollega alle perplessità già evidenziate nel paragrafo precedente per quanto attiene alla formazione del FPV. Inoltre, le somme riportate quale economie di bilancio degli esercizi 2015/2017 non trovano riscontro nella parte vincolata/festinata del risultato di amministrazione dei rispettivi esercizi. Infatti, nell'esercizio 2015 a fronte di economie di competenza del titolo II della spesa (investimenti) di € 3.209.853,67, nella parte vincolata agli investimenti risulta l'importo di € 274.140,16 (x vincoli attribuiti dall'Ente); nel 2017 a fronte di economie di competenza per € 578.088,45 viene riportato l'importo di € 172.053,85.

Quanto poi alle somme riportate nella parte vincolata "vincoli attribuiti dall'Ente" al 31/12/2015, € 274.140,16, al 31/12/2016 si riducono a zero. Tale decremento non sembra trovare giustificazione con l'importo riportato in parte entrata nel 2016 alla voce "utilizzo avanzo di amministrazione" € 189.422,63.

Si osserva che i vincoli/parte destinata devono trovare evidenziazione nel risultato di amministrazione anche se lo stesso risulta incapiante e/o negativo.

Osservazioni conclusive: La Sezione osserva che la contabilizzazione ed imputazione in bilancio, delle entrate e spese in conto capitale, sembra non avvenire nel rispetto dei principi della attendibilità e della certezza. Come già detto nel paragrafo precedente, il Comune di POLISTENA (RC) dovrà relazionare sulla formazione e sull'andamento del proprio FPV di parte capitale nel triennio in esame, dando dimostrazione della attendibilità della programmazione degli investimenti e motivando il mancato riporto nella parte vincolata/destinata agli investimenti delle somme di parte capitale dichiarate economie di bilancio, per la maggior parte allocate nel FPV.

Per quanto attiene ai flussi di riscossione, si osservano criticità soprattutto per quanto attiene al titolo III e alle entrate in conto capitale. Pertanto, è necessario che l'Ente approvi, entro 60 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, un programma di efficientamento delle riscossioni che tenga conto delle criticità in essere e dell'avvio di ogni utile azione finalizzata, anche mediante solleciti rivolti ai dirigenti competenti, al recupero di efficienza.

V.2. ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI DELLE ENTRATE PROPRIE

Con riferimento all'analisi della gestione dei residui di cui al punto 8 della nota istruttoria, il Comune ha esposto i dati relativi alle riscossioni e ai pagamenti dei residui di parte corrente per il triennio 2015/2017.

Quanto all'andamento delle riscossioni dei residui attivi relativi alle entrate proprie (Titolo I e III), con particolare riguardo alle risorse IMU, TASI E TARI, Sistema idrico integrato, fitti attivi e sanzioni codice della strada, il Comune ha certificato i seguenti dati:

Residui attivi correnti propri 2015						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	minori residui	% riscosso/accertato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	2.516.254,24	392.458,07	2.513.261,19²	-30.3525,70	15,62	-1,21
di cui						
imu	1.050.239,80	106.257,24	1.022.707,15	-27.532,65	10,39	-2,62

² gli accertamenti di conto residui sono di € 1.498.954,68 e non € 2.513.261,19 (cfr. bilancio 2015);

³ i minori residui sono di € -1.017.296,56 e non € -30.525,70 (cfr. bilancio 2015).



tasi	100.195,96	14.464,24	100.195,96	0,00	14,44	0,00
tarsu/tari	1.178.725,93	87.637,09	1.178.725,93	0,00	7,43	0,00
TITOLO III	2.330.936,70	735.538,11	1.782.743,15	-548.193,55	41,26	-23,52
di cui						
Proventi acquedotto	1.183.985,99	369.269,07	1.183.597,99	388,00	31,20	0,03
Canone depurazione e fognatura	421.695,15	215.833,90	421.695,15	0,00	0,00	0,00
fitti attivi	109.860,18	22.385,04	43.418,44	0,00	51,56	0,00
sanzioni codice strada	9.257,51	5.256,04	6.237,51	3.020,00	84,27	32,62
Residui attivi correnti propri 2016						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	minori residui	% riscosso/accertato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	2.362.432,90	401.248,50	2.338.237,52	-24.195,38	17,16	-1,02
di cui						
imu	370.724,54	99.832,17	377.355,82		26,93	0,00
tasi	23.807,81	27.250,89	27.250,89		114,46	0,00
tari	1.439.903,89	155.635,80	1.439.903,89		10,81	0,00
TITOLO III	2.498.321,91	936.465,89	2.491.031,95	-7.289,96	37,59	-0,29
di cui						
Proventi acquedotto	1.712.509,92	608.387,70	1.712.509,92		35,53	0,00
Canone depurazione e fognatura	205.861,25	115.077,22	206.991,25	-	55,60	0,00
fitti attivi	89.198,47	25.577,92	89.587,98	- 306,69	28,55	-0,34
sanzioni codice strada	8.257,27	8.257,27	8.257,27	-	100,00	0,00
Residui attivi correnti propri 2017						
	Residui conservati al 1/1	Riscossioni in c/Residui	accertamenti c/residui	minori residui	% riscosso/accertato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	3.394.815,24	484.724,31	3.446.127,57	0,00	14,07	0,00
di cui						
imu	779.326,23	127.237,63	799.765,99		15,91	0,00
tasi	24.223,65	7.052,82	29.241,07		24,12	
tari	2.069.509,87	174.616,32	2.069.509,87		8,44	0,00
TITOLO III	3.113.709,78	699.035,92	3.101.634,08	- 12.075,79	22,54	-0,39
di cui						
Proventi acquedotto	1.792.530,31	506.142,49	1.792.530,31	-	28,24	0,00
Canone depurazione e fognatura	91.914,03	12.587,04	91.914,03	-	13,69	
fitti attivi	126.145,29	21.772,05	126.690,42	-	17,19	0,00
sanzioni codice strada	3.447,50	3.447,50	3.447,50	-	100,00	0,00

Sulla base dei dati certificati dal Comune per le singole risorse, emergono i seguenti dati:

- i residui relativi allo smaltimento rifiuti (TARSU/TARI) sono stati riscossi rispettivamente per il 7% circa nel 2015, l'11% circa nel 2016 e l'8% circa nel biennio 2017;

- i residui del servizio idrico integrato presentano riscossioni del 31% circa dell'accertato nel 2015, del 36% circa nel 2016 e del 28% circa nel 2017;
- le ulteriori entrate dei titoli I e III, quali TASI, proventi da depurazione e fitti attivi, presentano difficoltà di realizzo. Infatti, per i proventi da canone di depurazione e fognatura le riscossioni solo nell'esercizio 2016 hanno raggiunto una percentuale del 56% circa, mentre per l'esercizio 2015 non si registra alcuna riscossione, nel 2017 le riscossioni sono di appena il 14% circa. Per i proventi da fitti attivi le percentuali di riscossioni risultano rispettivamente del 52% circa nell'esercizio 2015, del 29% circa nel 2016 e del 17% circa nel 2017.

La bassa percentuale di riscossione delle entrate dei titoli I e III, ha determinato la presenza di una massa residuale attiva crescente, passata da € 4.847.190,94 all'01/01/2015 a € 8.125.048,81 all'01/01/2018 (+67% circa). Segue tabella:

RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE ALL'01/01				
	Residui conservati al 1/1/2015	Residui conservati al 1/1/2016	Residui conservati al 1/1/2017	Residui conservati al 1/1/2018
	(a)	(b)	(c)	(d)
TITOLO I	2.516.254,24	2.362.432,90	3.394.815,24	4.508.885,11
TITOLO III	2.330.936,70	2.498.321,91	3.113.709,78	3.616.163,70
TOTALE	4.847.190,94	4.860.754,81	6.508.525,02	8.125.048,81

L'esigua attività di riscossione delle entrate in "autoliquidazione" (titolo I), quali IMU e TASI, risulta non conforme a quanto stabilito dall'All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 al punto 3.7.5, che testualmente prevede "Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, nell'esercizio di competenza....."

Allo stesso modo, dalla rielaborazione dell'andamento dei residui passivi di natura corrente, emerge quanto segue:

Residui passivi correnti 2015						
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% Pagato/impegnato	% minori residui/residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	4.332.659,82	1.112.134,14	3.164.885,57	-1.167.774,25	35,14	-26,95
di cui						
Servizio RSU	235.351,08	40.008,11	227.915,50	-7.435,58	17,55	-3,16
Servizio Idrico	749.882,79	212.822,53	748.606,19	-1.276,60	28,43	-0,17
Residui passivi correnti 2016						



	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% Pagato/impegnato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	3.810.443,62	2.191.202,49	3.698.089,86	-112.353,76	59,25	-2,95
di cui						
Servizio RSU	457.483,80	106.960,79	457.483,80	0,00	23,38	0,00
Servizio Idrico	1.081.954,58	1.008.622,63	1.081.954,51	-0,07	93,22	0,00

Residui passivi correnti 2017						
	Residui conservati al 1/1	Pagamenti in c/Residui	Impegni c/residui	minori residui	% Pagato/impegnato	% minori residui /residui conservati al 1/1
	(a)	(b)	(c)	(d)	(b/c)	(d/a)
TITOLO I	4.080.665,45	1.403.332,30	4.194.030,42	-113.364,97	33,46	-2,78
di cui						
Servizio RSU	765.427,45	142.871,91	764.313,86	-1.025,65	18,69	-0,13
Servizio Idrico	467.586,60	386.925,50	465.188,06	-2398,54	83,18	-0,51

Dall'esame delle tabelle che precedono si osserva che il Comune di POLISTENA (RC) riporta in bilancio (triennio 2015/2017) maggiori crediti concernenti il servizio RSU e idropotabile rispetto ai debiti afferenti agli stessi servizi; ciò fa ipotizzare che l'Ente, per il pagamento dei predetti servizi, utilizzi entrate ultronee/vincolate ovvero sottostimi il costo dei servizi medesimi. Tale considerazione trova conferma nella documentazione in atti. In tutto il triennio esaminato (2015/2017), il Comune di Polistena (RC) presenta debiti verso la Regione Calabria per RSU privi di copertura finanziaria; non a caso, il Comune ha più volte aderito a piani di rientro nel tentativo di estinguere i debiti in parola (cfr. tabella seguente):

DEBITO verso Regione Calabria per RSU			
esercizio	importo del debito certificato dal Comune	Adesione al piano di rientro	Estremi dell'atto di adesione
2015	411.222,04	SI	Delibera C.c. n. 52/2017
2016	426.033,11	in corso	
2017	447.578,00	in corso	

Fonte: punto 9 della nota dell'Ente prot. n. 7101/2019

Ancora, a seguito di richiesta istruttoria della Sezione (nota prot. n. 518/2020) il Comune (cfr. nota prot. n. 3764 del 24/02/2020) ha aggiornato la propria posizione debitoria verso la Regione Calabria per RSU (annualità fino al 31/12/2018), per come esposta nella tabella seguente:

DEBITO verso Regione Calabria per RSU al 31/12/2019				
Annualità	Adesione al piano di rientro	Estremi dell'atto di adesione	importo del debito oggetto di rateizzazione	Debito Residuo al 31/12/2019
2015	SI	Delibera C.C. n. 52 del 28/11/2017	411.222,04	102.877,35
2016	SI	Delibera C.C. n. 51 del 30/12/2019	418.561,83	288.132,80

2017/2018	SI	Delibera C.C. n. 52 del 30/12/2019	872.049,67	784.844,70
TOTALE €.			1.701.833,54	1.175.854,85

Il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria con nota prot. n. 92615/SIAR del 03/03/2020, in riscontro alla nota del Comune di Polistena (RC) prot. n. 44386 del 03/12/2019, ha comunicato la situazione contabile del Comune verso la Regione Calabria per debito tariffa rifiuti, per come di seguito riportato:

- *“Anno 2014 debito residuo € 212.537,64, oltre interessi legali per ritardato pagamento;*
- *Anno 2015 debito residuo € 81.726,27, oltre interessi legali per ritardato pagamento e rateizzazione accordata, oggetto di rateizzazione puntualmente rispettata;*
- *Anno 2016 debito residuo € 280.661,43, oltre interessi legali per ritardato pagamento e rateizzazione accordata, con rata del 31/01/2020 scaduta e non pagata;*
- *Anno 2017/2018 debito residuo € 784.844,64, oltre interessi legali per ritardato pagamento e rateizzazione accordata, con rata del 31/01/2020 scaduta e non pagata;*
- *Anno 2019 dovuto stimato € 488.648,44, al lordo dell’acconto di € 155.202,08”.*

Dunque, al 31/12/2019 la Regione Calabria ha certificato un credito verso il Comune di Polistena (RC), per le annualità dal 2014 al 2018, pari a € 1.359.769,98, oltre interessi legali per ritardato pagamento e rateizzazione accordata, in luogo del debito certificato dal Comune pari a € 1.175.854,85. A ciò va aggiunto il debito dell’esercizio 2019, stimato in € 488.648,44, al lordo dell’acconto di €. 155.202,08.

Infine, facendo riferimento al “recupero dell’evasione tributaria” (punto 10 della risposta istruttoria prot. n. 7101/2019), l’Ente ha certificato la seguente attività di “recupero evasione” nel triennio 2015/2017:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA					
2015					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU	40.000,00	415.592,07	80.948,07	149.491,89	149.491,89
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	40.000,00	37.559,50	37.559,50	-	-
Recupero evasione altri tributi				-	-
TOTALE	80.000,00	453.151,57	118.507,57	149.491,89	149.491,89

2016					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU	70.000,00	94.516,42	94.516,42	5.363,05	154.854,94
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	40.000,00	47.598,73	47.598,73	-	-
Recupero evasione altri tributi					
TOTALE	110.000,00	142.115,15	142.115,15	5.363,05	154.854,94

2017					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni	FCDE di competenza	FCDE al 31/12/2017
Recupero evasione ICI/IMU	20.000,00	19.935,30	19.935,30	4.283,30	159.138,24
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	20.000,00	24.891,51	24.891,51		
Recupero evasione altri tributi					
TOTALE	40.000,00	44.826,81	44.826,81	4.283,30	159.138,24

I dati certificati con la sopra richiamata nota e riportati nella tabella che precede differiscono da quelli certificati dall'Organo di Revisione e riportati nella relazione sulla proposta alla delibera di Consiglio di approvazione dei rendiconti della gestione del triennio 2015/2017. Infatti, il Revisore nelle varie proposte certifica i seguenti dati:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA			
2015			
Descrizione	accertamenti	riscossioni	
Recupero evasione ICI/IMU	129.350,32	129.360,32	
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	47.598,73	47.598,73	
Recupero evasione altri tributi			
TOTALE	176.949,05	176.959,05	

2016			
Descrizione	accertamenti	riscossioni	
Recupero evasione ICI/IMU	129.350,32	129.350,37	
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	47.598,73	47.598,73	
Recupero evasione altri tributi	-	-	
TOTALE	176.949,05	176.949,10	

2017			
Descrizione	accertamenti	riscossioni	
Recupero evasione ICI/IMU	18.328,30	18.328,30	
Recupero evasione TARSU/TARES/TARI	24.891,51	24.891,51	
Recupero evasione altri tributi	3.534,28	3.534,28	
TOTALE	46.754,09	46.754,09	

Fonte: parere dell'Organo di revisione al rendiconto della gestione 2015, 2016 e 2017

Nel biennio (2015/2016), il recupero evasione tributaria ha interessato unicamente la risorsa ICI/IMU, solo nell'esercizio 2017 il revisore certifica accertamenti da recupero evasione "altri tributi" per un importo di € 3.534,28.

Osservazioni conclusive: A conclusione dell'analisi condotta, la Sezione rileva:

- la scarsa capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie, con il conseguente accumulo di residui del Titolo I e III delle entrate;
- la reiterata presenza (triennio 2015/2017), di debiti per RSU non garantiti dai correlati impegni nella gestione di competenza di formazione degli stessi;

- sempre sotto il versante dei debiti per servizio rifiuti, il reiterato ricorso a “piano di rientro” con la Regione Calabria e non la chiara perimetrazione delle obbligazioni in essere;
- la mancata conciliazione dei dati Comunicati dall’Ente con quelli certificati dall’Organo di Revisione relativamente alle entrate da “recupero evasione tributaria”.

Pertanto, è necessario che il Comune:

- renda più efficiente la propria capacità di riscossione in conto residui;
- effettui congrui accantonamenti a FCDE per le voci del titolo I e III che risultano scarsamente riscosse;
- effettui nella fase previsionale del bilancio una stima adeguata del fabbisogno in termini di spesa di funzionamento, con specifico riferimento alla spesa per RSU, al fine di scongiurare la situazione per cui insorgano spese non effettivamente coperte dalle correlate entrate, e/o che quest’ultime finanziano spese ultronee, con conseguente insorgenza di debiti fuori bilancio per RSU;
- comunichi alla Sezione l’evoluzione della propria situazione debitoria con la Regione Calabria, specificando l’ammontare del debiti e i pagamenti che verranno via via effettuati.

V. ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L’analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell’ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *“I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di *deficit* di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all’ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L’equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall’art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del*

disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo". Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un "bilancio di cassa", impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di



liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, allo scopo di effettuare l'analisi della gestione di cassa, per il periodo 2014-2017, è stato chiesto all'Ente di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, l'evoluzione e composizione del proprio fondo cassa a fine di ciascun esercizio, nonché di precisare l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e la loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno, l'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la loro restituzione a fine anno.

Inoltre, è stato chiesto al Comune di POLISTENA (RC) di riferire se fossero intervenute procedure esecutive/pignoramenti nel periodo 2014/2017. Sempre per l'analisi della gestione di cassa si chiedeva la trasmissione delle Determinazioni del Responsabile Finanziario relative alla giacenza di cassa vincolata all'01.01.2015 all'01.01.2016 e all'01.01.2017, nonché i verbali di cassa finale per il triennio 2015/2017.

Si riportano, di seguito, alcune osservazioni relativi a specifici aspetti dell'analisi del fondo cassa.

Composizione e fondi vincolati.

Per quanto rappresentato dal Comune di POLISTENA (RC), nella tabella 4 c) a pag. 2 della succitata richiesta istruttoria, emerge quanto segue:

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
Descrizione (Valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12 di cui	3.371.759,19	4.125.743,84	3.711.797,93	3.265.036,29
fondi liberi	1.380.398,16	2.497.976,61	1.790.080,96	1.652.993,98
fondi vincolati	1.991.361,03	1.627.767,23	1.921.716,97	1.612.042,31

Dai dati certificati dal Comune si evince che nel periodo 2014/2017 non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria (tabelle 4-e).

Il Comune ha trasmesso la Determinazione del Responsabile Finanziario n. 4 del 23/01/2015 con la quale ha quantificato, "in via presuntiva fino all'approvazione del Rendiconto di gestione 2014, la consistenza dei fondi vincolati giacenti in cassa in € 1.991.361,03 alla data del 1 gennaio 2015". Per gli esercizi 2016/2017 si è limitato ha

comunicato che la "cassa vincolata al 01.01 era rispettivamente di € 1.627.767,23 e euro 1.921.716,97 e coincideva con le risultanze del Tesoriere". Infine, ha trasmesso i verbali relativi alla verifica di cassa del triennio 2015/2017.



Va rammentato che la c.d. cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono peraltro solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) T.U.E.L. (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni al codice della strada per la quota del 50%, le somme da alienazioni per la quota del 10%, ecc). All'1.1.2015 la "cassa vincolata" è data dalla differenza fra i residui attivi al 31.12.2014 rientranti nella tipologia di cui all'art. 180 comma 3, lett. d) e gli omologhi residui passivi.

Nel caso di specie, all'1.1.2015 la differenza tra i residui attivi di parte capitale al 31.12.2014 di € 3.608.858,06 (di cui Titolo IV € 2.420.592,99 e titolo V € 1.188.265,07) e i correlati residui passivi alla stessa data, € 4.875.473,20 (Titolo II), è pari a € 1.266.615,14. La cassa vincolata evidenziata dall'Ente all'1.1.2015 (pari a 1.921.716,97, secondo la determinazione n. 4/2015), sembrerebbe quindi capiente dei necessari vincoli.

La Sezione, peraltro, rileva che dalla documentazione in atti (cfr. rendiconto della gestione 2014) emerge che al 31/12/2014 le poste contabili di parte capitale hanno avuto le seguenti movimentazioni:

	conto residui	conto competenza
PARTE ENTRATA		
Titolo IV	- 206.996,48	- 7.560.465,64
Titolo V (accensioni di prestiti ctg. 3)	- 359.275,15	- 110.690,00
TOTALE €	- 566.271,63	- 7.671.155,64
TOTALE GENERALE (minore entrate) €	- 8.237.427,27	
PARTE SPESA		
	conto residui	conto competenza
Titolo II (spese in c/capitale)	- 1.217.754,26	- 7.816.167,71
TOTALE GENERALE (minore spese) €.	- 9.033.921,97	
Differenza (entrate-spese) €	796.494,70	

Dai dati esposti nella tabella che precede si osserva che alla data del 31/12/2014, sono stati rilevati minori residui o economie di bilancio di importo maggiore rispetto alle correlate entrate che li finanziano (€ 796.494,70). Quest'ultimo importo (€ 796.494,70), in assenza dell'eliminazione della correlata entrata che lo finanzia doveva trovare evidenziazione nella parte vincolata/destinata agli investimenti del risultato di amministrazione al 31/12/2014.

Il quadro riassuntivo del risultato di amministrazione al 31/12/2014 (del. C. C. n. 6/2015 - approvazione del Rendiconto della Gestione 2014), quadro suddivisione dell'avanzo, alla voce "fondi vincolati" riporta l'importo di € 3.600.693,10. Quest'ultimo importo sarebbe costituito per € 3.385.219,19 del debito verso CC.DD.PP. (art. 32 del D.L. 66/2014), che in sede di riaccertamento straordinario dei residui (delibera di G.C. n. 56 del 27/04/2015), viene riportato alla voce "vincolo da art. 32 del D.L. n. 66/2014". Nessun ulteriore vincolo/parte destinata agli investimenti risulta nella ripartizione della composizione del risultato di amministrazione all'01/01/2015.

Da quanto sin qui riportato risulta di palmare evidenza che l'Ente non ha tenuto conto in sede di approvazione del rendiconto della gestione 2014 prima, e in sede di riaccertamento straordinario dei residui poi, delle maggiori spese di investimento dichiarate economie di bilancio, rispetto alle correlate entrate che li finanziavano (minore entrate). Tale *modus operandi* ha prodotto un duplice effetto:

- miglioramento del risultato di amministrazione al 31/12/2014;
- minori vincoli (sottostima dei vincoli) in sede di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015, con conseguente miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione all'01/01/2015.

Tutto quanto precede evidenzia la non corretta determinazione della cassa vincolata all'01/01/2015, oltre all'assenza di vincoli nel risultato di amministrazione alla stessa data.

Quanto poi alla richiesta della Sezione sull'eventuale utilizzo di fondi vincolati per sostenere spese correnti, e se gli stessi siano stati ricostituiti entro la fine dell'esercizio, il Comune ha certificato di non aver utilizzato fondi a destinazione vincolata (cfr. tabella allegata alla nota prot. n. 7101/2019), e riproposta di seguito.

UTILIZZO FONDI VINCOLATI

Descrizione (valori in euro)	2014	2015	2016	2017
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa	-	-	-	-
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12	-	-	-	-



Dai codici gestionali SIOPE risulta però che nell'esercizio 2015 l'Ente ha fatto ricorso all'utilizzo di fondi vincolati. Nella tabella sottostante viene riportata la movimentazione intervenuta nell'esercizio 2015, per come classificate nei codici gestionali SIOPE. Segue tabella:

INCASSI SIOPE			PAGAMENTI SIOPE		
Codice di bilancio	Descrizione	2015	Codice di bilancio	Descrizione	2015
E.9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL		U.7.01.99.06.001 (4798)	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	372.869,12
E.9.01.99.06.002 (67799)	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	466.659,60	U.7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	

Fonte: codici gestionali SIOPE - esercizio 2015

Da quanto riportato nel prospetto che precede si osserva, oltre all'utilizzo di fondi vincolati, la non corretta registrazione contabile sull'utilizzo di incassi vincolati (art. 195 del TUEL) per l'esercizio 2015, secondo il punto 10.5 dell'All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011.

Infatti, in presenza di utilizzo di incassi vincolati per il pagamento di spese correnti da parte del tesoriere l'Ente è tenuto alla regolarizzazione dei movimenti mediante registrazione in contabilità, emettendo a fronte dell'avvenuta utilizzazione, con periodicità almeno mensile, un ordine di pagamento sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi (art. 195 del TUEL" tra le "altre uscite per partite di giro" (u. 7.01.99.06.001), ed una corrispondente reversale di incasso da registrare in entrata al bilancio dell'Ente, sul conto "destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 ", tra le "altre entrate per partite di giro" (E. 9.01.99.06.001). Ad avvenuto reintegro si emette, con la medesima periodicità relativa alla regolarizzazione dell'utilizzo, in ordine di pagamento sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL", tra le "altre uscite per partite di giro" (U. 7.01.99.06.002), ed una corrispondente reversale di incasso in entrata al bilancio dell'Ente, sul conto "reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 TUEL", tra le "altre entrate per partite di giro" (E. 9.01.99.06.002).

Il Comune di POLISTENA, nell'utilizzo di fondi vincolati per finanziare in termini di cassa spese correnti, ha movimentato esclusivamente i codici gestionali SIOPE, per la parte entrata E.9.01.99.06.002 (6799) (reintegro incassi vincolati) per la parte uscita il codice U.7.01.99.06.001 (4798 - utilizzo incassi vincolati).

Fondo anticipazione di liquidità

Con nota istruttoria prot. n. 2664/2019, al punto 4-g), la Sezione chiedeva delucidazioni sullo stock di debiti estinti attraverso le anticipazioni di liquidità ricevute, anche attraverso la compilazione di apposita tabella. In sede di risposta istruttoria, l'Ente ha certificato i seguenti dati:

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'					
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del 31/12	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12
D.L. n. 35/2013 1ª tranche	-	-	-		
D.L. n. 35/2013 2ª tranche	-	-	-		
D.L. n. 102/2013					
D.L. n. 66/2014 art. 31					
D.L. n. 66/2014 art. 32	3.385.219,19	3.385.219,19	3.385.219,19		
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	800.226,10	800.226,10	800.226,10		
TOTALE	4.185.445,29	4.185.445,29	4.185.445,29	-	-

Come già osservato in precedenza, il Comune di POLISTENA in sede di riaccertamento straordinario dei residui ha riportato il debito residui verso CC.DD.PP. nella parte vincolata del risultato di amministrazione (€ 3.385.219,19); a far data del rendiconto 2015 ha rappresentato il debito a titolo di FAL nella parte accantonata del risultato di amministrazione (€ 4.074.500,60).

L'Ente negli esercizi 2014 e 2015 in presenza di un dichiarato fondo cassa libero di consistenza elevata; anche a fine 2013 - a riprova che la consistenza di cassa non è stata beneficiata esclusivamente dai fondi percepiti a partire dal d.l. 66/2014 - il fondo cassa del Comune di Polistena era consistente (€ 2.375.756,92, fonte: SIOPE). È necessario, quindi, che l'Ente motivi il ricorso alla liquidità di cui al d.l. 66/2014 e al d.l. 78/2015, atteso che, il D.L. n. 35/2013 e ss.mm.ii. stabiliva che *"gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga*

agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti".



Inoltre, il Comune dovrà trasmettere l'elenco dei pagamenti intervenuti con la liquidità ricevuta nel corso dell'esercizio 2014 e 2015 (parte corrente e parte capitale), specificando se sono stati onorati debiti pretesi in bilancio quali residui e/o che presentavano i requisiti per il riconoscimento quali debiti fuori bilancio.

Procedure esecutive e pignoramenti

Quanto poi alla richiesta della Sezione di indicare se siano intervenute procedure esecutive/pignoramenti (periodo 2014/2017), l'Ente ha certificato i seguenti dati:

	2014	2015	2016	2017
Pagamenti per pignoramenti presso terzi	-	-	2.032,00	8.435,73

Inoltre, ha comunicato le ordinanze di assegnazione emesse dal Tribunale di Palmi per come di seguito riportate:

- 03/03/2016 R.G.E. n. 115/2016,
- 13/10/2016 R.G.E. n. 390/2016;
- 19/05/2017 R.G.E. n. 166/2017.

In disparte le procedure esecutive segnalate dall'Ente e riportate nella tabella che precede, dal conto corrente di tesoreria (prospetto disponibilità liquide - codice SIOPE 1450), nell'esercizio 2015, il fondo cassa non risulterebbe nella piena disponibilità dell'Ente per come emerge dalla tabella che segue:

CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
Codice	Descrizione (valore in euro)	2015
1400	Fondo di cassa dell'ente alla fine del periodo di riferimento	4.125.743,84
1450	Fondo di cassa dell'Ente alla fine del periodo di riferimento - quota vincolata (pignoramenti pendenti)	569.615,78

In sede di misure correttive l'Ente dovrà chiarire la discrasia risultante da quando dichiarato alla Sezione e da quanto emerge dai codici gestionali SIOPE.

Si chiede inoltre, con riguardo alle somme risultanti dal codice SIOPE 1450 (ES. 2015), di indicare in quale misura siano state oggetto di pagamento da parte del

Tesoriere e se il Consiglio Comunale abbia provveduto al riconoscimento e finanziamento dei debiti e alla regolarizzazione del pagamento avvenuto.

Osservazioni conclusive. Per quanto sin qui esposto la Sezione osserva:

- l'incerta quantificazione all'01/01/2015 della consistenza dei fondi vincolati;
- l'utilizzo di fondi a destinazione vincolata in termini di cassa per il pagamento di spese correnti non segnalati dall'Ente;
- l'irregolare contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro degli incassi vincolati ex art. 195 TUEL nell'esercizio 2015, che impatta sulla corretta determinazione (quantificazione) delle risorse di cassa vincolate al 31.12.2015;
- il ricorso a risorse di terzi, quali anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 66/2014 e D.L. n. 78/2015 in presenza di un fondo cassa libero di consistenza elevato.

VI. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le modalità previste dall'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria (punti 5 e 6 della nota istruttoria), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.

ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			3.371.759,19			4.125.743,84			3.711.797,92
Riscossioni	1.846.631,96	8.383.472,01	10.230.103,97	2.239.813,30	8.715.698,53	10.955.511,83	1.798.539,02	6.996.185,08	8.794.724,10
Pagamenti	1.615.405,77	7.860.713,55	9.476.119,32	2.875.083,90	8.494.373,85	11.369.457,75	2.004.219,59	7.237.266,14	9.241.485,73
saldo di cassa al 31/12			4.125.743,84	-	-	3.711.797,92	-	,	3.265.036,29
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate									
Fondo cassa al 31/12			4.125.743,84	-	-	3.711.797,92	-	,	3.265.036,29

Residui attivi	5.239.520,86	3.846.050,15	9.085.571,01	6.730.844,22	4.417.680,00	11.148.524,22	8.832.814,46	7.096.962,51	15.929.776,97
Residui passivi	2.572.564,56	3.115.241,63	5.687.806,19	2.648.481,95	5.981.460,25	8.629.942,20	6.292.093,95	3.779.085,10	10.071.179,05
FPV spesa corrente		-	499.906,22			129.395,36		0,00	-
FPV spesa conto capitale		-	3.057.233,55			812.898,71		0,00	3.215.920,51
Risultato amministrazione 31/12			3.966.368,89	-	-	5.288.085,87	-	-	5.907.713,70

Il risultato di amministrazione, nel triennio in esame (2015/2017), passa da € 3.966.368,89 del 2015, ad € 5.288.085,87 del 2016, ad € 5.907.713,70 del 2017.

Nel medesimo periodo esaminato, dai dati certificati dal Comune (riportati nella tabella che segue), si rileva che la parte disponibile del risultato di amministrazione presenta un saldo pari a € -3.534.324,50 nell'es. 2015, di € -2.505.763,85 nel 2016 e di € -2.393.513,85 nel 2017. Segue tabella:



COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
Parte accantonata	7.226.553,23	7.627.723,92	8.129.168,70
di cui			
x FCDE	2.890.775,63	3.410.407,71	3.868.463,66
x FAL	4.074.500,60	3.953.715,18	3.000.000,00
x contenzioso	260.000,00	260.000,00	260.000,00
x indennità fine mandato	1.277,00	3.601,03	5.900,00
x perdite società partecipate			
x altri fondi spesa e rischi futuri			994.805,04
Parte vincolata	274.140,16	166.125,80	172.058,85
di cui			
x leggi e principi contabili	-	143.792,25	149.725,30
x trasferimenti	-	-	-
x contrazione mutui		22.333,55	22.333,55
x vincoli attribuiti dall'Ente	274.140,16	-	-
x altro (fine mandato)			
Parte destinata ad investimenti	-	-	-
Totale parte disponibile	- 3.534.324,50	- 2.505.763,85	- 2.393.513,85

Preliminarmente alla valutazione nel merito dell'evoluzione della composizione del risultato di amministrazione (triennio 2015/2017), la Sezione deve rilevare che i dati contabili dell'esercizio 2015 (composizione risultato di amministrazione), certificati dal Sindaco, dal Responsabile Finanziario e dall'Organo di Revisione (nota prot. n. 7101 del 17/05/2019 punto 6), non trovano alcun riscontro

con quelli approvati dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 14 del 29/04/2016. Sul punto si richiama il combinato disposto degli articoli 187 (composizione del risultato di amministrazione) e art. 227 (Rendiconto della gestione) che prevedono:

- *“ il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188” (art. 187 T.U.E.L.);*
- *“..la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione...” (art. 227 T.U.E.L.)*

Ciò posto, le risultanze contabile che il Consiglio Comunale ha approvato con il richiamato atto deliberativo n. 14/2016 (composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015), sono le seguenti:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015 (A)	3.966.368,89
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2015	2.890.775,63
Fondo spese per indennità di fine mandato Sindaco	1.227,00
Totale parte accantonata (B)	2.892.002,63
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00

Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	274.140,16
Vincolo da anticip. di liquidità D.L. 78/2015	800.226,10
Totale parte vincolata (C)	1.074.366,26
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E) = (A) - (B) - (C) - (D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Fonte: delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2016

Risulta evidente che il Consiglio Comunale del Comune di Polistena nell'approvare le risultanze della gestione dell'esercizio 2015 (composizione risultato di amministrazione), parte accantonata ha previsto unicamente il FCDE (€ 2.890.775,63) e il fondo per indennità di fine mandato del Sindaco (€ 1.227,00); nella parte vincolata, € 274.140,16 a titolo di vincoli formalmente attribuiti dell'Ente ed € 800.226,10 a titolo di vincoli da anticipazione di liquidità D.L. 78/2015, con conseguente parte disponibile finale pari a zero euro. I predetti dati sono stati certificati dall'Organo di Revisione nella relazione sulla proposta di approvazione del rendiconto della gestione 2015 (cfr. pag. 9 del verbale n. 4 del 19/04/2016).

Le risultanze della gestione 2015 approvato dal Consiglio Comunale con il richiamato atto n. 14/2016, parte disponibile, non risulta correttamente determinata per l'assenza dell'accantonamento a FAL del debito per le anticipazioni di liquidità riscosse nel corso dell'esercizio 2014 (€ 3.385.219,19 al netto delle quote rimborsate), per l'assenza di accantonamenti a fondo rischi/passività potenziali in presenza di contenzioso in essere di importo elevato.

Fermo restando che le risultanze della gestione 2015 sono quelle approvate dal C.C. con il più volte richiamato atto deliberativo n. 14/2016, si rileva che i dati trasmessi alla Sezione con nota n. 7101/2019 sembrano essere stati "corretti" rispetto a quelli approvati; infatti, si osserva la presenza di:

- un accantonamento a FAL di € 4.074.500,00, in luogo di € 800.226,10 riportati nella parte vincolata della delibera di C.C. n. 14/2016;
- un accantonamento per contenzioso di € 260.000,00, in luogo di zero (del. C.c. n. 14/2016);
- rimangono invariati gli accantonamenti a FAL, fondo indennità fine mandato del Sindaco e i vincoli attribuiti dall'Ente.

Risultato amministrazione al 31/12/2015	3.966.368,89
COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	Gestione 2015
Parte accantonata	7.226.553,23

di cui	
x FCDE	2.890.775,63
x FAL	4.074.500,60
x contenzioso	260.000,00
x indennità fine mandato	1.277,00
x perdite società partecipate	
x altri fondi spesa e rischi futuri	
	Parte vincolata
	274.140,16
di cui	
x leggi e principi contabili	-
x trasferimenti	-
x contrazione mutui	
x vincoli attribuiti dall'Ente	274.140,16
x altro (fine mandato)	
	Parte destinata ad investimenti
	-
Totale parte disponibile	- 3.534.324,50

Fonte: punto 6 della nota prot. n. 7101 del 17/05/2019

Le risultanze esposte nella tabella che precede farebbero emergere un risultato di amministrazione, parte disponibile negativa, e pari a € -3.534.324,50, con un peggioramento di € 211.127,58 rispetto al risultato conseguito in sede di riaccertamento straordinario dei residui all'01/01/2015, € -3.323.196,92 (del. G.C. n. 56/2015) e un peggioramento di € 330.791,56 rispetto al risultato atteso al 31/12/2015 (€ 3.203.482,94). Quindi il Comune di Polistena (RC) al 31/12/2015 al fine di ripianare la quota annuale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui (€ 110.773,23), avrebbe dovuto conseguire una parte disponibile del risultato di amministrazione almeno pari a € -3.203.482,94, in luogo di quella certificata (non attendibile) pari a € -3.534.274,50 (maggiore disavanzo di € 330.791,56). Segue tabella dimostrativa:

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2015					
Disavanzo all'01/01/2015	Quota annuale da recuperare	Quota del disavanzo tecnico da ripianare nell'esercizio 2015	Risultato teorico da conseguire al 31/12/2015	Disavanzo conseguito al rendiconto 2015	Maggiore disavanzo rispetto al risultato teorico da conseguire
(A)	(b)	(c)	d (a-b-c)	(e)	f (e-d)
3.323.196,92	110.773,23	8.940,75	3.203.482,94	3.534.274,50	330.791,56

Le quote non ripianate del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, in aggiunta al maggiore disavanzo della gestione 2015, dovevano essere iscritte in parte spesa nell'esercizio 2016. Infatti l'art. 4, comma 1, del D.M. 2 aprile 2015 (verifica del ripiano), stabilisce che: "In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti



gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali". Nell'esercizio 2016, invece, è stata inserita in bilancio la sola quota annuale di € 110.773,23 (quota annuale del c.d. maggior disavanzo). In tal modo, non solo il Comune non ha effettivamente recuperato il disavanzo accumulato, ma ha anche ampliato la propria capacità di spesa.

Per l'esercizio 2017 l'Ente ha certificato i dati di seguito riportati:

Risultato amministrazione al 31/12/2017	5.907.713,70
COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
	Gestione 2015
Parte accantonata	8.129.168,70
di cui	
x FCDE	3.868.463,66
x FAL	3.000.000,00
x contenzioso	260.000,00
x indennità fine mandato	5.900,00
x perdite società partecipate	
x altri fondi spesa e rischi futuri	994.805,04
Parte vincolata	172.058,85
di cui	
x leggi e principi contabili	149.725,30
x trasferimenti	-
x contrazione mutui	22.333,55
x vincoli attribuiti dall'Ente	
x altro (fine mandato)	
Parte destinata ad investimenti	-
Totale parte disponibile	- 2.393.513,85

Nella parte accantonata risulta iscritto a titolo di FAL l'importo di € 3.000.000,00. Quest'ultimo importo al 31/12/2015 veniva quantificato in € 4.074.500,60, al 31/12/2016 in € 3.953.715,18 con una variazione in diminuzione di € 120.784,82 ($€ 4.074.500,60 - 3.953.715,18 = 120.784,82$). Nell'esercizio 2017 l'accantonamento a FAL viene determinato in € 3.000.000,00, con una variazione rispetto all'esercizio precedente di € 953.715,18 ($€ 3.953.715,18 - 3.000.000,00 = 953.715,18$). Quest'ultima variazione intervenuta sulla parte accantonata a FAL non risulta in linea con quella dell'esercizio precedente e non appare verosimile.

Si rammenta che le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità sono state esplicitate dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte onde assicurare che tali fondi non costituiscano finanziamenti - incompatibili con il disposto dell'art. 119, u.c., Cost - ma siano assimilabili ad anticipazioni di tesoreria con termine di restituzione lungo (trentennale). Perché ciò abbia luogo, è necessario che le anticipazioni di liquidità vengano contabilizzate in modo tale da sterilizzare gli effetti che producono sul risultato di amministrazione, limitando gli effetti espansivi sulla capacità di spesa (Sez. Autonomie, n.19/SEZAUT/2014 e n. 33/SEZAUT/2015/QMIG). In particolare, nell'esercizio in cui le anticipazioni vengono perseguite deve essere iscritto un accertamento contabile in entrata (nelle specie, al Titolo V), bilanciato da un corrispondente impegno in uscita (Titolo III della spesa). La deliberazione n. 33/2015 della Sezione delle Autonomie chiarisce inoltre che la sterilizzazione deve essere effettuata *"stanziano nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Tuel"*. Il fondo così previsto è denominato FAL (fondo anticipazioni liquidità) e di esso deve essere data contezza in bilancio. Al termine di ciascun esercizio la quota capitale annuale rimborsata va portata a riduzione del FAL. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione deve essere imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali.

Nel caso di specie, è evidente che la riduzione del FAL avvenuta nell'esercizio 2017 è di portata molto maggiore rispetto a quella connaturata ad una fisiologica riduzione per la restituzione della quota capitale annuale.

In sede di misure correttive il Comune dovrà quindi motivare il decremento dell'accantonamento a FAL, oltre ad allegare il piano di ammortamento del debito verso CC.DD.PP. per le anticipazioni di liquidità ricevute nel corso dell'esercizio 2014 e 2015. La Sezione rileva fin da ora che, allo stato degli atti, la parte disponibile del risultato di amministrazione 2017 appare non correttamente determinata a motivo della sottostima del FAL.

Venendo all'esame dei principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il **Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)**, che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

Con nota prot. n. 2664/2019, si chiedeva all'Ente di trasmettere il prospetto contenente la composizione del FCDE per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché di specificare il criterio di calcolo utilizzato, le poste prese in esame per effettuare le stime dello stesso, le (eventuali) percentuali di abbattimento applicate.

In sede di risposta istruttoria, il Comune non ha fornito le informazioni richieste. L'Ente, nella più volte richiamata nota prot. n. 7101/2019, ha asserito che *"in merito alla capacità di riscossione, resta, malgrado tutto, una abbondante fetta di accertamenti tributari ancora da recuperare ma è accantonato anche un congruo fondo crediti dubbia esigibilità"*.

Sul punto la Sezione prende atto che l'Ente non ha dato dimostrazione delle modalità di calcolo predetto FCDE e delle categorie di entrate che danno luogo a crediti di dubbia e difficile esazione nei rendiconti della gestione 2015, 2016 e 2017.

Come già riportato in precedenza (cfr. paragrafo II della presente deliberazione), la determinazione della parte accantonata a FCDE all'01/01/2015 non appare correttamente quantificata (cfr. prospetto di calcolo allegato alla delibera di G.C. n. 56/2015). È quindi necessario che, in sede di misure correttive, il Comune chiarisca gli aspetti di anomalia presenti nel calcolo del FCDE all'1.1.2015 e trasmetta più compiute informazioni sulla quantificazione del fondo a fine 2015, 2016 e 2017.

Per quanto attiene al **fondo rischi**, dall'1.1.2015 il Comune ha effettuato un accantonamento di € 160.000,00 importo che risulta sottostimato, se rapportato alle passività/contenzioso presente agli atti dell'Ente, come si vedrà al punto seguente

della presente deliberazione. A ciò si aggiunge che gli accantonamenti successivi (€ 260.000 nel biennio 2016-2017) appaiono sottostimati.

Osservazioni conclusive. A conclusione dell'esame svolto, la Sezione rileva la sovrastima del "totale parte disponibile" del Comune di Polistena nel triennio 2015-2017.

In particolare:

- i dati del rendiconto 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 14/2016, appaiono del tutto erronei, non essendo presente alcun accantonamento a fondo rischi e apparendo la parte vincolata (nella quale sono state rappresentate le anticipazioni di liquidità ricevute) fortemente sottoquantificata;
- nel rendiconto 2017 appare sottostimato l'accantonamento per il FAL;
- in tutto il triennio, dubbia risulta la congruità degli accantonamenti per FCDE e per il fondo rischi.

Oltre a ciò, tenuto conto anche di quanto osservato dalla Sezione in precedenza, si riscontrano altre anomalie:

- il dubbio recupero del disavanzo accumulato, posto che nei rendiconti risulta applicata la sola quota di disavanzo da riaccertamento straordinario;
- la mancata iscrizione nella parte vincolata/destinata del risultato di amministrazione 2015/2017 dei vincoli derivanti da economie di parte capitale/FPV; il punto 5.4.6 dell'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 dispone infatti che: *"nel caso in cui, alla fine dell'esercizio, l'entrata sia stata accertata o incassata e la spesa non sia stata impegnata, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli relativi al fondo pluriennale, iscritti nel primo esercizio del bilancio di previsione, costituiscono economie di bilancio e danno luogo alla formazione di una quota del risultato di amministrazione dell'esercizio da destinarsi in relazione alla tipologia di entrata accertata"*.

Alla luce di quanto detto, è necessario che il Comune apporti le opportune misure correttive; in particolare, dovrà essere effettuato un ricalcolo virtuale dei risultati di amministrazione al 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017, tenendo conto di rivedere in senso congruo gli accantonamenti, le quote di disavanzo applicate in sede di manovra preventiva, il FPV e i suoi riflessi sulla parte vincolata.

L'Organo di Revisione è chiamato a dare il proprio parere sulla congruità degli accantonamenti ed in particolare, del FCDE e del fondo rischi.



Il maggior *deficit* che emergerà a seguito del ricalcolo così effettuato dovrà essere recuperato, a partire dal bilancio preventivo 2020-2022, secondo quanto disposto dall'art. 188 T.U.E.L.

Inoltre, il Comune dovrà giustificare le variazioni in negativo intervenute nella predetta parte vincolata. Qualora emergano sottostime anche della parte vincolata, dovranno essere adottati correttivi analoghi a quelli richiesti per la riquantificazione della parte accantonata.

Si evidenzia, infine, che le osservazioni di cui sopra dovranno essere tenute in debito conto dal Comune anche per l'esercizio 2018 e per il 2019; in particolare, mentre i correttivi richiesti per il passato (intendendosi con ciò gli esercizi 2015-2017 e, ove gli errori rilevati fossero ancora presenti, anche il 2018) non richiedono una riapprovazione dei bilanci ma solo una quantificazione del disavanzo rimasto occulto (da recuperare a partire dal bilancio preventivo 2020), nel rendiconto 2019 è necessario che i vincoli e gli accantonamenti vengano apposti sul risultato di amministrazione in modo corretto e congruo.

VII. SITUAZIONE DEBITORIA.

Ai punti 9) e 13), la Sezione chiedeva all'Ente di riferire in ordine alla propria posizione debitoria verso la Regione Calabria, nonché di riferire sui debiti fuori bilancio e sulle passività potenziali, con conseguente stima del rischio di soccombenza, indicando lo stato dei pagamenti degli stessi.

Con riferimento ai debiti verso la Regione Calabria (punto 9 della richiesta), la situazione debitoria è già stata esposta al punto IV che precede. Oltre ai debiti per RSU, si segnala è stato certificato un debito al 31/12/2017 di € 60.978,49 per fornitura acqua, nel periodo 1981-2004; tale debito è oggetto di contestazioni formali.

Oltre alle passività verso la Regione Calabria agli atti del Comune risultano controversie *in itinere* che non sarebbero garantiti da un adeguato fondo rischi/passività. In particolare, il Comune ha riferito quanto segue:

- dagli *“accertamenti effettuati dal revisore, risultano delle situazioni debitorie relative a contenziosi pregressi per i quali si rendono necessarie verifiche e approfondimenti, per l'eventuale riconoscimento degli stessi, qualora ne ricorrano i presupposti formali e sostanziali e per la quantificazione;*

- non sussistono transazione stipulate nel triennio 2015/2017 a fronte di sentenze esecutive sfavorevoli;
- sono pendenti presso il Tribunale di Palmi contenziosi di varia natura tra cui figura quello con Banca Sistema S.p.A., per il pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo 2014-2016 cedute da Enel Energia S.p.A., € 551.011,13;
- nel periodo di riferimento attenzionato (2015/2017) non sono riscontrabili particolari debiti di funzionamento. Tuttavia il totale stimabile dei debiti commerciali al 31/12/2017 è all'incirca di € 1.177.000,00 (di cui € 551.011,13 relativi al contenzioso di cui sopra). In tali debiti sono inclusi anche costi per fornitura di energia elettrica per i quali sono in corso trattative per una nuova quantificazione in vista di un possibile accordo transattivo.

Peraltro, dalla relazione redatta dall'Organo di revisione sulla ricognizione dei debiti potenziali, del contenzioso in essere e delle stime sul grado di soccombenza, risulterebbero, oltre al decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Palmi da parte della Banca Sistema S.p.A., per il pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo 2014-2016 cedute da Enel Energia S.p.A., di € 551.011,13, ulteriore contenzioso in itinere, in parte già giunto a sentenza di 1° grado (sentenze sfavorevole per l'Ente), ed in parte in attesa di giudizio, per un valore complessivo stimato di € 2.400.000,00 circa. Di quest'ultimo importo, € 1.400.000,00 si riferisce a contenzioso per risarcimento danni, mentre la restante parte si riferisce a resistenza in giudizio per recupero crediti da parte del Comune. A ciò va aggiunto che agli atti dell'Ente risulterebbe ulteriore contenzioso con valore indeterminato (cfr. prospetto allegato alla relazione dell'organo di revisione).

Sotto il profilo dei debiti fuori bilancio, nel triennio 2015/2017 il C. C. ha riconosciuto le seguenti passività:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
	2015	2016	2017
Articolo 194 T.U.E.L.			
- lettera a) - sentenze esecutive	84.264,05	119.235,10	44.703,78
- lettera e) - acquisizione beni e servizi		813,32	
Totale	84.264,05	120.048,42	44.703,78

Ulteriori DFB sono stati riconosciuti nel corso dell'esercizio 2018 per €. 53.726,60.



Osservazioni conclusive: La Sezione rileva che il Comune di Polistena (RC), oltre ai debiti fuori bilancio riconosciuti, già alla data dell'01.01.2015 era a conoscenza di ulteriori partite debitorie a proprio carico afferenti a spese di funzionamento non pagate (debito Enel), e passività potenziali. Quindi il fondo accantonamento per rischi di soccombenza/spese legali (€ 260.000,00 di cui € 160.000,00 per rischi soccombenza ed € 100.000,00 per spese legali), dall'1.1.2015 risulta non adeguato a garantire il rischio di soccombenze a cui può essere sottoposto il Comune.

Nell'esercizio 2015 non è stato costituito alcun fondo rischi. Solo a rendiconto della gestione 2017 risulta l'accantonamento (oltre a quello per contenzioso di € 260.000,00), per rischi futuri, pari a € 994.805,04, peraltro anche quest'ultimo importo non congruo rispetto al contenzioso in essere.

Si conferma, quindi, la necessità di aumentare l'importo del fondo rischi, con conseguente rideterminazione del "totale parte disponibile" (su cui si veda *supra*, paragrafo VI).

È inoltre necessario che il Comune chiarisca la propria situazione debitoria, che risulta non definita nella sua perimetrazione; in particolare occorre che l'Ente, stanti le discrasie rilevate in ordine alla posizione verso la Regione Calabria, fornisca ragguagli in merito all'ammontare dei propri debiti e indichi se tali passività trovino copertura finanziaria in residui già presenti in bilancio, ovvero se sono state riconosciute quale debito fuori bilancio e per quale importo; chiaramente, i debiti per i quali non vi è impegno e allo stato non riconosciuti dovranno essere riportati nelle scritture contabili, secondo il disposto degli artt. 193-194 T.U.E.L..

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

le seguenti criticità, rilevanti ex art. 148 bis T.U.E.L.:

1. sottostima del c.d. maggior disavanzo all'1.1.2015;
2. probabile erronea quantificazione del FPV nel triennio;
3. scarsa riscossione delle entrate correnti, sia in conto competenza, in relazione al titolo III, sia in conto residui;
4. sottostima della spesa di funzionamento per RSU nonché reiterato ricorso a piano di rientro con la Regione Calabria per il debito accumulato per il servizio rifiuti;

5. incerta quantificazione all'01/01/2015 della consistenza dei fondi vincolati;
6. irregolare contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti per l'utilizzo ed il reintegro degli incassi vincolati ex art. 195 TUEL nell'esercizio 2015, con riflesso sulla corretta determinazione (quantificazione) delle risorse di cassa vincolate al 31.12.2015;
7. ingiustificato ricorso ad anticipazione di liquidità ex d.l. 66/2014 e 78/2015, in presenza di un fondo cassa libero di consistenza elevata;
8. inattendibilità dei dati certificati dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di Revisione per l'esercizio 2015;
9. inattendibilità dei risultati di amministrazione di cui ai rendiconti 2015, 2016 e 2017, principalmente a motivo della erronea quantificazione di accantonamenti e vincoli;
10. mancata conciliazione debiti/crediti nei confronti della Regione Calabria.

INVITA, pertanto,

Il Comune di POLISTENA (RC) ad adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive idonee a rimuovere le criticità sopra evidenziate e, in particolare, ritiene necessario che l'Ente:

- 1) ridetermini virtualmente il risultato di amministrazione e la sua composizione, all'1.1.2015, con conseguente ricalcolo della parte disponibile, tenendo conto di quanto esposto in motivazione;
- 2) fornisca chiarimenti in ordine alla composizione ed evoluzione, nel triennio, del FPV;
- 3) provveda ad efficientare il sistema delle riscossioni delle entrate proprie; a tal fine dovrà essere elaborato e trasmesso alla Sezione, entro 60 giorni dalla presente delibera, un programma di ottimizzazione delle riscossioni, che tenga anche conto dell'esigenza di potenziare l'attività di recupero dell'evasione tributaria;
- 4) provveda, pro futuro, a costruire le previsioni di bilancio secondo maggiore attendibilità, tenuto conto di stimare adeguatamente il fabbisogno in termini di spesa di funzionamento ;
- 5) ridetermini la giacenza di cassa vincolata a partire dall'01.01.2015, provvedendo a ricostituire eventuali vincoli non apposti;

- 6) ridetermini il risultato di amministrazione al 31.12.2015, al 31.12.2016 e al 31.12.2017, appostando congrui accantonamenti per FCDE, fondo contenzioso, a FAL e provvedendo ad una corretta quantificazione della "parte vincolata";
- 7) fornisca ragguagli sui debiti nei confronti della Regione, provvedendo ad effettuare i riconoscimenti di passività ancora non ricondotte a bilancio e ad appostare a rendiconto un congruo accantonamento per le "passività potenziali";
- 8) effettui ogni eventuale variazione e/o recupero del disavanzo emergente a seguito dei correttivi sopra indicati, secondo le modalità ordinarie previste dal combinato disposto dell'art. 188 e 193 del TUEL. In particolare, nel rendiconto 2019 dovranno essere appostati congrui accantonamenti a FCDE e fondo contenzioso; il *deficit* accumulato in pregresso andrà recuperato a partire dal bilancio preventivo 2020.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:

- alla Presidente del Consiglio del Comune di POLISTENA (RC) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di POLISTENA (RC).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deciso, nella Camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020

Il Relatore

Stefania Anna Dorigo


Firmato digitalmente da
Stefania Anna Dorigo

CN = Dorigo Stefania Anna
O = Corte Dei Conti/80218670588
C = IT

Depositata in segreteria il 10 giugno 2020

Il Direttore della segreteria

Elena RUSSO



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
09.06.2020 19:23:05
UTC

**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 47 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

10 GIU 2020
Il Direttore di Segreteria
Il Direttore della Segreteria
Catanzaro, _____
Dr. Elena Russo

